



31349.22

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto:
☒ disposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte
☐ imposto dalla legge

Composta dai Magistrati:

Antonio Valitutti

- Presidente -

Marina Meloni

- Consigliere -

Laura Tricomi

- Consigliere -

Annamaria Casadonte

- Consigliere Rel. -

. Andrea Fidanzia

- Consigliere -

Oggetto

SEPARAZIONE
DIVORZIO

Ud. 11/03/2022 -
CC

R.G.N. 13891/2019

Ccc 31349
Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 13891-2019 proposto da:

EG, elettivamente domiciliato in Roma, Via
Piero Foscari n. 40, presso lo studio dell'avvocato Vincenzo
Colaiacono, che lo rappresenta e difende;

- **ricorrente** -

contro

MA

, EC

;

- **intimati** -

avverso la sentenza n. 1950/2018 della Corte d'appello di
L'Aquila, depositata il 19/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
del 11/03/2022 dalla consigliera Annamaria Casadonte;

rilevato che

ord
782
2022

1. GE chiede la cassazione della sentenza della Corte d'appello dell'Aquila meglio indicata in epigrafe che ha rigettato il gravame da lui proposto avverso la sentenza di accoglimento delle domande proposte da AM .

2. In particolare, decidendo sui ricorsi proposti da AM e GE , riuniti i giudizi e chiamato in causa il figlio maggiorenne CE , all'esito dell'istruzione, il Tribunale di Sulmona, con sentenza n. 340/2017 ha dichiarato la separazione giudiziale dei coniugi, con addebito al marito a causa delle sue reiterate condotte violente e vessatorie nei confronti della moglie.

3. Il Tribunale ha affidato il figlio allora minorenne, V , ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre.

4. Il giudice di prime cure ha posto a carico del marito l'obbligo di contribuire i) al mantenimento della moglie, con la somma mensile di euro 400,00, ii) al mantenimento del figlio C , maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, con la somma mensile di euro 300,00, iii) al mantenimento del figlio allora minorenne V , con la somma mensile di euro 500,00 e iv) al rimborso delle spese straordinarie per ciascuno dei figli.

5. Avverso la sentenza ha proposto appello innanzi alla Corte d'appello di L'Aquila GE , chiedendo i) l'addebito della separazione alla moglie o, in subordine, ad entrambi i coniugi; ii) il rigetto della domanda di assegno di mantenimento proposta dalla moglie in ragione del patrimonio e delle sue capacità lavorative; iii) il rigetto della domanda di mantenimento proposta dal figlio maggiorenne C , in quanto lavoratore e convivente con una donna; iv) la riduzione del contributo al mantenimento del figlio allora ancora

minorenne V a euro 200,00 mensili; v) l'assegnazione della casa coniugale.

6. Con la sentenza n. 1950/2018, la Corte d'appello di L'Aquila, disattese le richieste istruttorie perché aspecifiche, ha rigettato l'appello proposto, confermando integralmente la sentenza impugnata e condannando GE a rifondere le spese di lite alla M.

7. Il giudice d'appello ha rigettato il primo motivo, rilevando che le plurime condotte violente tenute dal marito nei confronti della moglie integravano una reiterata violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, idonea a giustificare l'addebito della separazione al marito. Dette condotte erano state provate non solo dalle dichiarazioni testimoniali del figlio, ma anche dai tre provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare adottati nei confronti del marito sempre per condotte violente e minacciose verso la moglie, mentre non era stata fornita alcuna evidenza di violazioni dei medesimi doveri da parte della moglie.

8. Anche il secondo motivo è stato rigettato in quanto aspecifico, non avendo l'appellante specificamente contestato la ricostruzione dei redditi e dei patrimoni delle parti contenuta nella sentenza di primo grado, e perché infondato, dato che il comprovato divario reddituale e patrimoniale tra moglie e marito e la maggiore potenzialità dell'appellante di produrre redditi in futuro giustificavano il contributo al mantenimento della moglie nella misura fissata dal Tribunale.

9. Il terzo motivo è stato rigettato in quanto il figlio maggiorenne C non poteva considerarsi economicamente autosufficiente, dato che svolgeva solo saltuariamente attività lavorativa come operatore di *call center* senza che fosse stato

dedotto se la sua convivente lavorasse, né tantomeno quanto guadagnasse.

10. La corte di merito ha dichiarato inammissibile il quarto motivo perché non specifico, non avendo l'appellante dedotto le ragioni atte a giustificare la riduzione del contributo per il mantenimento del figlio V , nel frattempo divenuto maggiorenne ma comunque non economicamente sufficiente.

11. Infine, la corte territoriale ha rigettato il motivo relativo all'assegnazione della casa coniugale, perché di proprietà della moglie e poiché l'appellante non conviveva con alcuno dei figli.

12. GE chiede la cassazione della sentenza depositata il 19/10/2018 con ricorso, notificato in data 19/10/2019 ed affidato a dieci motivi; AM e CE sono rimasti intimati.

13. In prossimità dell'adunanza parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ..

considerato che

14. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 342 e 346 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ..

15. Il ricorrente assume l'erroneità della sentenza impugnata per aver affermato l'inammissibilità delle richieste istruttorie, in quanto le circostanze dell'articolato testimoniale non erano state trascritte integralmente nell'atto di appello, nonostante le pertinenti norme del codice di rito non prescrivano la riproduzione testuale delle richieste di prova non ammesse, purché richiamate.

16. Il motivo è inammissibile, per difetto di autosufficienza.

17. È, infatti, privo di autosufficienza il ricorso fondato su motivo con il quale viene denunciato vizio di motivazione in ordine all'assunta prova testimoniale, omettendo di indicare nel

ricorso i capitoli di prova non ammessi ed asseritamente concludenti e decisivi al fine di pervenire a soluzioni diverse da quelle raggiunte nell'impugnata sentenza (Cass. 6440/2007; Cass.127915/2010; Cass. 13677/2012).

18.Nel caso concreto, il ricorrente non ha riprodotto nel ricorso né i capitoli di prova testimoniale, né quelli di interrogatorio del figlio, ma solo un capitolo relativo alle offerte di lavoro proposte al medesimo, articolato nella memoria istruttoria di primo grado, ma non risulta se tale capitolo fosse stato anch'esso specificamente riproposto nelle conclusioni in appello, non riprodotte nel ricorso.

19.Il secondo motivo denuncia la nullità della sentenza per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. .

20.Il ricorrente assume l'erroneità della sentenza impugnata per aver omesso di considerare la pericolosità della frequentazione, ostinatamente permessa dalla moglie in contrasto con la volontà del padre, tra il figlio e lo zio materno tossicodipendente.

21.Il motivo è inammissibile perché non coglie la *ratio decidendi* dell'impugnata sentenza, laddove afferma che «non è stato provato che il fratello della M sia o sia stato tossicodipendente», mentre il riferimento alla «non contagiosità della tossicodipendenza» in presenza di una sana educazione familiare costituisce un'argomentazione *ad abundantiam*.

22.Orbene, è inammissibile, in sede di giudizio di legittimità, il motivo di ricorso che censuri un'argomentazione della sentenza impugnata svolta *ad abundantiam*, e pertanto non costituente una ratio decidendi della medesima.

23. Infatti, un'affermazione siffatta, contenuta nella sentenza di appello, che non abbia spiegato alcuna influenza sul dispositivo della stessa, essendo improduttiva di effetti giuridici non può essere oggetto di ricorso per cassazione, per difetto di interesse (Cass. 8755/2018; Cass. 23635/2010).

24. Il terzo motivo denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ..

25. Il ricorrente assume l'erroneità della sentenza per avere omesso di considerare le risultanze della ctu psicologica dalla quale emergeva la maggiore affidabilità del padre, rispetto alla madre, nei rapporti con il figlio e il suo spirito collaborativo, laddove tale esame avrebbe comportato un diverso assetto dell'addebito.

26. Il motivo è inammissibile, in quanto, anche a prescindere dalla considerazione che le deduzioni in ordine alla consulenza non vengono riprodotte nel ricorso, la circostanza – riferita dalla c.t.u. – dell'essere il padre premuroso con il figlio, non incide sull'addebito della separazione, ma solo sull'affidamento del minore.

27. Il quarto motivo denuncia la nullità della sentenza per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. .

28. Il ricorrente assume l'erroneità della sentenza per avere affermato che la ricostruzione reddituale e patrimoniale delle parti non era stata specificamente contestata dall'E, quando, invece, egli non solo aveva contestato le risultanze delle indagini della polizia tributaria, ma anche aveva prodotto una dichiarazione dalla quale risultava che egli percepiva un reddito notevolmente inferiore a quello considerato dal giudice.

29. Il motivo è inammissibile, sia perché difetta di autosufficienza, non essendo state riprodotte né la parte rilevante dell'accertamento della Guardia di Finanza, che sarebbe stato superato dalla dichiarazione dei redditi 2016, né quest'ultima dichiarazione, almeno nei suoi punti essenziali.

30. Inoltre la censura non si confronta con le ulteriori *rationes decidendi* in ordine al reddito maggiore dell'E, imprenditore edile (pp. 8 e 9 della sentenza), che riferisce anche del sequestro della villa di proprietà della moglie, che, pertanto, non poteva disporre.

31. Il quinto motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 337 *septies* cod.civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ..

32. Il ricorrente assume l'erroneità della sentenza impugnata per non avere rigettato la domanda di mantenimento del figlio maggiorenne, convivente con altra donna, con la quale ha persino avuto un figlio.

33. Il motivo è inammissibile perché del tutto generico.

34. E ben vero che la più recente giurisprudenza di questa Corte afferma che il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni (Cass. 17183/2020; Cass. 27904/2021).

35. Tuttavia, nella specie, dall'impugnata sentenza risulta che il figlio si è comunque impegnato a svolgere un'attività lavorativa, sia pure saltuaria e non del tutto remunerativa, che non gli consente di raggiungere l'autosufficienza economica.

36. Il ricorrente, per contro, non allega circostanze (offerte di lavoro, specifica qualificazione professionale, o altro) tali da evidenziare che il medesimo sia inattivo, in relazione alle sue capacità professionali, tenuto conto anche che si tratta di un giovane di 27 anni e, quindi, non di età particolarmente elevata.

37. Il sesto motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 337 septies cod.civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ..

38. Il ricorrente assume l'erroneità della sentenza per aver ritenuto inammissibile il motivo d'appello relativo alla riduzione dell'assegno di mantenimento del figlio V divenuto maggiorenne nelle more del giudizio di separazione, senza neppure fare riferimento agli elementi che fondano l'obbligo del padre.

39. Il motivo è inammissibile, non essendo stata indicata – neppure in questa sede, per cui il ricorso sul punto è generico – una qualsiasi ragione per escludere l'assegno di mantenimento.

40. Il settimo motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 337 septies cod.civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n.3, cod. proc.civ. .

41. Il ricorrente assume l'erroneità della sentenza impugnata per aver rigettato la domanda di assegnazione della casa coniugale, nonostante la moglie avesse dichiarato di non abitarvi più, essendosi trasferita col figlio in altra località;

42. Il motivo, che riguarda la casa coniugale è infondato.

43. In tema di separazione personale dei coniugi, la disposizione di cui all'art. 155, quarto comma, cod. civ. (nella formulazione previgente), che attribuisce al giudice il potere di assegnare la casa familiare al coniuge affidatario che non vanti alcun diritto di godimento (reale o personale) sull'immobile, ha carattere eccezionale ed é dettata nell'esclusivo interesse della prole; pertanto, detta norma non é applicabile al coniuge, ancorché avente diritto al mantenimento, in assenza di figli affidati minori o maggiorenni non autosufficienti e conviventi, potendo, in tal caso, il giudice procedere all'assegnazione della casa coniugale unicamente nell'ipotesi di comproprietà dell'immobile (Cass. 1491/2011).

44. Nella specie, la corte d'appello ha accertato che la casa coniugale era di proprietà della moglie e che con il marito non convive nessuno dei figli.

45. L'ottavo motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ..

46. Il ricorrente assume l'erroneità della sentenza impugnata per aver fondato il proprio convincimento sull'addebito della separazione al marito sulla base di provvedimenti emessi in procedimenti penali neppure definiti in primo grado, nonché in base a dichiarazioni testimoniali non confermate da altri testi.

47. Il motivo é inammissibile, poiché denuncia la violazione dell'art. 2697 cod. civ. che si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie, basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni (Cass., 23/10/2018, n. 26769).

48. Per converso non ricorre tale violazione quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poichè in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. (Cass., 19/08/2020, n. 17313).

49. Nella specie il motivo, sub specie della violazione della norma suindicata, tende ad un inammissibile riesame del merito.

50. Il nono motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'art. ~~265~~²⁶⁸ cod. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ. .

51. Il ricorrente assume la erroneità della sentenza impugnata per aver ritenuto la impossibilità della moglie di trovare un lavoro, pur in assenza di prova del fatto che ella si fosse attivata per reperire un'occupazione e che tale iniziativa avesse avuto esito negativo.

52. Il motivo è inammissibile per la medesima ragione argomentata in relazione all'ottavo motivo ed a cui ci si riporta, sottendendo la censura, come in quello, un riesame del merito.

53. Il decimo motivo denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, comma 1, n.5, cod. proc. civ. .

54. Il ricorrente assume l'erroneità della sentenza impugnata per aver omesso di considerare la possibilità per la moglie richiedente l'assegno di mantenimento di ricavare reddito dalla locazione della villa adibita a casa coniugale e abbandonata dalla M trasferitasi col figlio in altra località.

55. Il motivo è infondato, avendo la corte territoriale accertato – su documentazione allegata dallo stesso ricorrente – che la

villa è stata sottoposta a sequestro conservativo ad istanza del medesimo appellante E .

56. In definitiva il ricorso è rigettato.

57. Nulla va disposto sulle spese di lite dal momento che gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

58. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003 art. 52.

Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile dell'11 marzo 2022.

Il Presidente
Antonio Valitutti

